Il deposito del bilancio al 31/12/2017

di Devis Nucibella

Pubblicato il 15 Maggio 2018

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, dunque, per le società con esercizio chiuso al 31/12/2017 entro il prossimo 30/05, in caso di approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro il 29/07 in caso di approvazione entro 180 giorni (in presenza di particolari esigenze) le società di capitali devono provvedere al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese. In questo articolo analizziamo i passaggi pratici da seguire per il deposito del bilancio in formato XBRL

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, dunque, per le società con esercizio "solare" entro il prossimo **30/05**, in caso di approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro il 29/07 in caso di approvazione entro 180 giorni (in presenza di "particolari esigenze") le società di capitali devono provvedere al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese. La pratica di deposito (da presentare in via telematica o su supporto informatico) deve contenere il prospetto contabile (costituito da **Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario**) e **Nota integrativa**, in formato XBRL e gli altri documenti allegati (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale/Revisore legale e Verbale di approvazione dell'assemblea) in formato PDF/A-1.

Termine per il deposito del b

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D